

REGOLAMENTO INFORMATIZZAZIONE L.F.

D.P.G.R. 19 aprile 2007, n. 6L

Capo VI - Disposizioni sul rilascio di copie, attestazioni ed estratti

Art. 21 Registro prenotazioni e rilascio copie del libro maestro, copie degli atti e decreti tavolari

1. Per le richieste di copie di cui all'articolo 18), è tenuto in via informatica un apposito registro che riporta le seguenti indicazioni: numero progressivo, data di ordinazione, richiedente, oggetto, indicazione dell'eventuale esenzione dall'imposta di bollo, data di esecuzione, diritti pagati o indicazione dell'esenzione dagli stessi, osservazioni.
2. La stesura delle copie del libro maestro e delle copie degli atti è eseguita secondo l'ordine cronologico delle richieste.
3. Compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, il direttore dell'ufficio su domanda del richiedente, può autorizzare il rilascio anticipato di copie del libro maestro e di copie degli atti rispetto all'ordine cronologico di prenotazione.
4. Il pagamento dei diritti viene attestato tramite consegna della quietanza.